Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1981, n. **213.**

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti . . Pag. 3175

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1981, n. **214.**

Proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia . . . . Pag. 3177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **215.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica . . . . Pag. 3178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **216.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico . . . . Pag. 3178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **217.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Modifica alla tabella n. 17, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: uffici veterinari di confine . . . . . . Pag. 3179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **218.**

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, recante esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Pag. 3179

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 22 aprile 1981.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° giugno 1981, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 888, e per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 781 (provvedimenti urgenti per lo EFIM) . . . . Pag. 3181

DECRETO 30 aprile 1981.

Abilitazione della Banca nazionale dell'agricoltura a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti. Pag. 3183

DECRETO 5 maggio 1981.

Determinazione delle modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali . . . . Pag. 3183

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 4 maggio 1981.

Modificazione del decreto ministeriale 13 gennaio 1981, concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame . . . . Pag. 3185

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 3185

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 22/1981. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali . . . . Pag. 3187

Provvedimento n. 23/1981. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali d'importazione . . . . Pag. 3188

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni preposta alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il Continente . . . . Pag. 3189

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici . . . . Pag. 3189

Premi comunitari relativi al tabacco di raccolto 1976, 1977 e 1978 . . . . Pag. 3190

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1979 . . . . Pag. 3190

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco greggio del raccolto 1980 . . . . Pag. 3191

Aumento dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino . . . . Pag. 3192

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . Pag. 3192

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 3192

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 3195

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . . . Pag. 3195

Ministero della sanità: Sospensione della registrazione di una specialità medicinale . . . . Pag. 3195

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3196

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze:

Concorso speciale pubblico, per esami, a centoventicinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma . . . . Pag. 3197

Concorso speciale pubblico, per esami, a centoquindici posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano . . . . Pag. 3200

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Istituto nazionale per lo studio della congiuntura: Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore nel ruolo tecnico professionale. Pag. 3203

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1979 . . . . Pag. 3204

Consiglio nazionale delle ricerche: Concorsi a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale Pag. 3204

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL 18 MAGGIO 1981:

LEGGE 14 maggio 1981, n. **219.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL 18 MAGGIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 6 % Garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6 % « Piano per lo Sviluppo della Agricoltura »; 6 % Garantite dallo Stato « B »; 7 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 7 % Garantite dallo Stato « B », effettuate l'11 maggio 1981.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1981, n. **213.**

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti, prodotti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsti:

a) dall'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, modificato da ultimo con l'articolo 15 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

b) dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

c) dall'articolo 2, lettera *b*), della legge 18 agosto 1978, n. 506.

Art. 2.

Le differenze in meno riscontrate tra l'alcole accertato mediante misuratore meccanico e quello corrispondentemente determinato all'atto dell'introduzione in magazzino, non sono contabilizzate ai fini dell'applicazione della tassazione, sino al limite del 2 per cento.

Le eccedenze sono sempre contabilizzate ai fini dell'imposizione fiscale.

Art. 3.

Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione.

Resta confermato l'abbuono massimo dell'1,50 per cento per i cali effettivi di ridistillazione delle acquaviti previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è abrogato.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acquaviti, aggiunto alla frutta.

Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e per la giacenza nel magazzino di conservazione dei prodotti ottenuti, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali effettivi accertati di spirito impiegato purché non superino le seguenti misure:

a) 1,50 per cento complessivo per tutte le operazioni di preparazione e la eventuale sosta in magazzino sino a sei mesi;

b) 4 per cento o 6 per cento comprensivi dell'1,50 per cento rispettivamente dopo sei mesi e dopo dodici mesi di giacenza in magazzino.

L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati.

Sui cali eccedenti quelli sopra indicati è dovuto il pagamento dei tributi.

L'abbuono di cui alla lettera *b*) del precedente quinto comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente quinto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre l'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, e l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, si applicano a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione.

E' abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

Art. 4.

Non sono ammessi rimborsi, anche parziali, del prezzo pagato per l'acquisto dei contrassegni di Stato applicati o da applicare ai recipienti contenenti prodotti alcolici soggetti ad imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine.

Con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze i fabbricanti dei prodotti suindicati possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato col pagamento del prezzo ridotto ad un quarto di quello normale quando si riconosca la necessità di sostituire un corrispondente quantitativo di contrassegni dello stesso tipo già acquistati e regolarmente applicati ai recipienti contenenti detti prodotti o ancora da applicare agli stessi.

Art. 5.

Gli importatori dai Paesi CEE di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, me-

diante applicazione delle aliquote della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale vigenti al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 70 gradi.

Non sono ammessi esoneri dalla prestazione della cauzione di cui al comma precedente.

La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La denaturazione di cui all'articolo 19 deve essere effettuata presso le distillerie e gli opifici di rettificazione nei quali gli alcoli sono stati prodotti o rettificati e che siano soggetti alla vigilanza permanente della finanza, presso i relativi magazzini sussidiari di fabbrica per l'alcole di propria produzione ovvero nei depositi doganali per gli alcoli d'importazione ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli alcoli denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica o presso i depositi doganali, non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 176 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole « mezzo litro » sono sostituite con le parole « litri 0,200 » e le parole « due terzi di litro », sono sostituite con le parole « litri 0,33 ».

Art. 8.

La misura del diritto erariale derivante dal disposto dell'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506, si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della citata legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione, nonché all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della citata legge, si sia trovato in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori, con esclusione dei prodotti con essi fabbricati quali liquori, acquaviti e profumerie alcoliche.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

Non si fa luogo a rimborso di imposte comunque pagate.

Art. 9.

Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno già assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti.

Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.

L'uffcio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 10.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La sanzione amministrativa è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo.

Art. 11.

Le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, numero 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernenti l'invecchiamento dell'acquavite di vino in appositi magazzini assimilati ai doganali, sono estese all'acquavite di vinaccia sottoposta ad invecchiamento ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come sostituito dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 465. Per le caratteristiche dei recipienti di conservazione si osservano le prescrizioni stabilite da quest'ultima disposizione.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, può essere istituito un apposito contrassegno di Stato attestante l'invecchiamento per almeno un anno dell'acquavite di vinaccia.

Art. 12.

Sugli alcoli in natura o contenuti nei prodotti, ammessi in caso di esportazione alla procedura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, si applica l'abbuono dei diritti erariali su di essi gravanti.

La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, e dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 13.

L'abbuono dell'imposta di fabbricazione e degli eventuali diritti erariali gravanti sui prodotti esportati è accordato di ufficio secondo le condizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze dopo che l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei prodotti esportati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali gli interessati non hanno presentato o hanno presentato in ritardo domanda di abbuono a condizione che anche in questi casi l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione. Si fanno in ogni caso salvi gli effetti dei rapporti già definiti.

Art. 14.

Nei casi di fabbricazione di liquori vermut e marsala con impiego di alcole e zucchero esteri in regime di temporanea importazione e, promiscuamente, di alcole e zucchero nazionali gravati da imposta di fabbricazione ed eventualmente da diritti erariali, questi ultimi prodotti sono assoggettati alle disposizioni previste per le lavorazioni in temporanea importazione e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti ottenuti.

Per le lavorazioni di cui al precedente comma, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, può prescindersi dalla presentazione della domanda d'abbuono sui prodotti nazionali impiegati sotto vigilanza finanziaria qualora l'esportazione sia avvenuta con l'osservanza delle disposizioni della temporanea importazione.

Art. 15.

I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti assegnati alla zona franca di Gorizia ed i contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici assegnati alla Valle d'Aosta nella misura stabilita dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono, rispettivamente, aumentati del 50 per cento e del 25 per cento.

Art. 16.

Al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, dopo le parole: « di cereali » sono aggiunte le seguenti: « e di canna ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ANDRETTA — BARTOLOMEI — PANDOLFI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1981, n. **214**.

Proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare di un anno limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, la legge 22 maggio 1976, n. 392, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1981 sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La legge 22 maggio 1976, n. 392, che ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, è prorogata di un anno, limitatamente al disposto nei confronti dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **215**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nelle funzioni amministrative di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, si intendono comprese le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) all'assistenza post-penitenziaria;

c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato concernenti gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

Alla lettera *b*) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, è soppressa la frase « e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **216**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

I primi quattro commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti:

« La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante.

Copia della dichiarazione rimane al dichiarante mentre l'originale viene conservato nel comune di residenza che, salva a tutti gli effetti la segretezza dei dati del censimento, a richiesta dell'interessato, certifica l'appartenenza ad un gruppo linguistico in base al documento conservato presso il comune stesso.

La dichiarazione di cui al primo comma può essere resa successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria nel comune di residenza con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

a) dal cittadino o dal legale rappresentante che alla data del censimento sia residente in uno dei comuni della provincia di Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni di rilevazione censuaria non abbia reso la dichiarazione perché temporaneamente assente dalla provincia stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro sei mesi dal rientro in provincia;

b) dal cittadino o dal legale rappresentante che, non essendo stato residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, trasferisce la propria residenza in un comune di detta provincia nel periodo intercensuario. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune suddetto entro sei mesi dal trasferimento;

c) dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunge la maggiore età o riacquista la capacità ed intende modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante nel censimento o ai sensi della precedente lettera *b*). In questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento della maggiore età.

Copia delle dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora siano rese entro quattro mesi dalla data del censimento, sono trasmesse dal comune, tramite l'ufficio statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto centrale di statistica ai fini della determinazione ufficiale del dato globale della consistenza dei gruppi linguistici.

La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ha validità fino a quando non sarà sostituita dalla dichiarazione resa nel successivo censimento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **217**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Modifica alla tabella n. 17, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: uffici veterinari di confine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella n. 17 concernente gli organici degli uffici veterinari di confine, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione del personale indicato nella tabella allegata al presente decreto tra gli uffici veterinari di confine di Campo di Trens e di Fortezza è effettuata sulla base di quanto stabilito nella tabella allegato *D* al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — ANIASI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 28

MINISTERO DELLA SANITA'
UFFICI VETERINARI DI CONFINE

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Ruolo veterinari:	
Primo dirigente	2
Veterinario	10
Ruolo amministrativo:	
Consigliere	1
Ruolo chimici:	
Chimico	2
Carriera di concetto	
Ruolo ragionieri:	
Ragioniere	2
Ruolo segretari tecnici:	
Segretario tecnico	4
Carriera esecutiva	
Ruolo coadiutori d'archivio:	
Coadiutore d'archivio	4
Ruolo coadiutori dattilografi:	
Coadiutore dattilografo	4
Carriera ausiliaria	
Ruolo guardie di sanità:	
Guardia di sanità	11
Ruolo commessi:	
Commesso	3
Operai	
Ruolo operai specializzati di I categoria:	
Operaio specializzato di I categoria	2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **218**.

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, recante esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste nel territorio della regione siciliana sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) e *l*) dello statuto della regione siciliana.

Rientrano nelle attribuzioni di cui al precedente comma quelle concernenti la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, nonché l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati, già esercitati dall'amministrazione statale in Sicilia, che non siano attribuiti all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo in seno alla Comunità economica europea.

Sono altresì esercitate dall'amministrazione regionale:

1) le funzioni tecnico-amministrative già svolte in Sicilia dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco;

2) le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i relativi servizi e controlli.

I servizi e controlli sui carburanti agricoli a prezzo agevolato di competenza del Ministero delle finanze sono esercitati dall'amministrazione regionale in applicazione del primo comma, seconda parte, dell'articolo 20 dello statuto della regione siciliana.

La qualifica di utente di motore agricolo è conferita dalla regione che provvede anche alla disciplina amministrativa del settore.

Ferme restando le competenze degli uffici tecnici imposte di fabbricazione le funzioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1825, e successive modificazioni, sono esercitate dalla regione siciliana nell'ambito del proprio territorio ».

Art. 2.

Al primo comma, lettera *a*), dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è aggiunta la seguente disposizione:

« Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza del secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di alimentazione, nonché gli uffici del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco esistenti in Sicilia e gli uffici dell'Ente utenti motori agricoli (U.M.A.).

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti *alle sedi degli uffici stessi, agli immobili in* proprietà e ai relativi arredamenti.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatto constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò espressamente delegati rispettivamente dalla regione e dalle amministrazioni interessate.

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale anche del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con i precedenti comma, in posizione di comando, sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Al personale trasferito alla regione a norma dei comma precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui ai comma precedenti i ruoli organici statali vengono contestualmente ridotti con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.

La regione si avvale del personale in servizio presso gli uffici dell'Ente utenti motori agricoli alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e assunto ai sensi del regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, e successive modifiche.

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale, fatto salvo comunque il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza.

L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è sostituito dai seguenti:

« Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale e interregionale operanti in agricoltura; tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti ed organismi esistenti e operanti in Sicilia l'amministrazione regionale potrà svolgere le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato.

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'Amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — BARTOLOMEI — ANDREATTA — LA MALFA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 31

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 aprile 1981.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° giugno 1981, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 888, e per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 781 (provvedimenti urgenti per lo EFIM).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 781, recante provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM per l'anno 1979, con la quale è stata conferita al fondo di dotazione dell'Ente stesso la somma complessiva di lire 170 miliardi, e si è disposto che il predetto conferimento avvegna, quanto a lire 70 miliardi, mediante attribuzione di titoli del Tesoro, dall'EFIM destinati a riduzione, di pari ammontare, dell'indebitamento bancario proprio e di quello delle società controllate;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui alla citata legge n. 781, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro, per nominali lire 70 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1980, n. 888, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 70 miliardi alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;
godimento: 1° giugno 1981;
tasso d'interesse: 16 % pagabile annualmente;
ammortamento: in cinque anni, a quote costanti, con decurtazione di 1/5 del capitale iniziale di ciascun titolo;
prezzo di emissione: alla pari.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola di interesse è pagabile il 1° giugno 1982 e l'ultima il 1° giugno 1986.

Per il primo anno di vita dei certificati, l'interesse è calcolato sul capitale nominale iniziale dei titoli e, per gli anni successivi, sul capitale nominale residuo al 31 maggio precedente la data di scadenza della relativa cedola.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in cinque anni, a quote annuali costanti, con decurtazione di 1/5 del capitale iniziale di ciascun titolo, il 1° giugno di ogni anno, a partire dal 1° giugno 1982.

Art. 6.

I certificati di credito verranno sottoscritti, per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 781, interamente dalla Banca d'Italia, la quale utilizzerà a tal fine le somme messe a disposizione della stessa dal Ministero delle partecipazioni statali.

La Banca d'Italia provvederà a versare il giorno stesso i titoli in un conto speciale da aprirsi presso l'Istituto di emissione medesimo o nome dell'EFIM, nonché a consegnare successivamente i certificati, in unica soluzione, per conto e su indicazione dell'EFIM stesso, alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi, per un ammontare di pari importo.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, della quota capitale dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso della quota capitale dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti da tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

Il 1° giugno 1981 la Banca d'Italia provvederà a versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli assegnati, pari a lire 1 milione per ogni milione nominale sottoscritto.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 8.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo, da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali e da cinque cedole per il pagamento delle quote capitale.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 888 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1986 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale dei titolo e del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole per il pagamento degli interessi annuali e quelle per il rimborso delle quote capitale sono collocate a destra del corpo del titolo, intercalate fra loro in ordine di scadenza; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1986 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del titolo, della data di pagamento delle cedole e dell'importo relativo, nonchè del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero delle cedole; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1986 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1981 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, l'importo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonchè la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 9.

Gli oneri per interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1982 al 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì **8** *maggio* **1981**
Registro n. **11** *Tesoro, foglio n.* **42**

(2832)

DECRETO 30 aprile 1981.

Abilitazione della Banca nazionale dell'agricoltura a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 13 febbraio 1981, con la quale la Banca nazionale dell'agricoltura ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la Banca nazionale dell'agricoltura è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa Banca nazionale dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2872)

DECRETO 5 maggio 1981.

Determinazione delle modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1981;

Visto in particolare l'art. 35 che dispone l'apertura di un conto corrente infruttifero, ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e di contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali;

Considerato che il penultimo comma del predetto art. 35 prevede che con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso la tesoreria centrale dello Stato un conto corrente infruttifero denominato: « Direzione generale del Tesoro - Unità sanitarie locali », che funziona con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono istituite due contabilità speciali intestate a ciascuna unità sanitaria locale, rispettivamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale.

Ai fini dell'intestazione di dette contabilità speciali le regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro un elenco analitico con la denominazione e l'indirizzo delle unità sanitarie locali dislocate nel territorio di ciascuna regione, con l'indicazione della sezione di tesoreria provinciale dello Stato presso la quale le stesse devono essere aperte.

Alle contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 1284 e seguenti delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Art. 3.

Le regioni, all'inizio di ciascun trimestre, trasmettono, rispettivamente alla Direzione generale del tesoro ed a ciascuna sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, un esemplare del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Detto provvedimento regionale deve recare i seguenti elementi:

l'indicazione della regione da cui promana;

il numero d'ordine progressivo per esercizio;

l'esercizio e il trimestre al quale si riferisce;

le tesorerie assegnatarie;

l'indicazione delle U.S.L. distinte per tesoreria assegnataria;

l'oggetto della spesa;

l'importo spettante a ciascuna U.S.L. suddiviso per spese correnti e in conto capitale;

l'importo globale per ogni sezione di Tesoreria provinciale in lettere e cifre;

il luogo e la data di emissione;

la firma del presidente della giunta regionale, del responsabile del servizio di ragioneria o del suo sostituto e timbro della regione.

Per le modalità di competenza si applica l'art. 406 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, ad eccezione della « compilazione su modelli preventivamente approvati dal Ministero del tesoro ».

Gli specimen delle firme di traenza non sono comunicati alle sezioni di tesoreria.

I provvedimenti sono trasmessi alle tesorerie assegnatarie con gli elenchi previsti per le amministrazioni periferiche dagli articoli 484 e 485 e con le modalità di cui agli articoli 486 e 487 delle predette Istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Art. 4.

La Direzione generale del tesoro, dopo aver provveduto all'accreditamento dei conti correnti fruttiferi delle regioni delle quote del fondo sanitario nazionale, dispone, sulla base dell'esemplare del provvedimento regionale di cui al precedente articolo, il prelevamento dai conti fruttiferi intestati alle singole regioni degli importi complessivi indicati nei provvedimenti regionali ed al contestuale accreditamento degli importi medesimi nel conto corrente infruttifero previsto dal precedente art. 1.

Art. 5.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato danno corso ai provvedimenti regionali di cui al precedente art. 3, provvedimenti ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato, mediante emissione di quietanze di contabilità speciale mod. 80 T. intestate alle unità sanitarie locali per le quote spettanti alle medesime rispettivamente per le spese correnti e per quelle in conto capitale.

La Banca d'Italia comunica mensilmente alla Direzione generale del tesoro il totale complessivo delle somme accreditate sulla base dei provvedimenti regionali, distintamente per ciascuna sezione di tesoreria provinciale e per Regione.

In relazione a quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 35 della legge n. 119/81, i provvedimenti regionali di cui al primo comma non sono soggetti al controllo della Corte dei conti.

La Direzione generale del tesoro, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia, provvede al prelevamento della somma complessiva dal conto corrente di cui all'articolo 1 ed all'emissione di una quietanza di fondo somministrato a favore della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, previsto dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ricevuta comunicazione dell'accreditamento delle somme, può disporre per il prelevamento dalla contabilità speciale fino ad un massimo del 50 per cento della quota trimestrale per le spese correnti alla stessa assegnata con i provvedimenti regionali di riparto.

Gli ulteriori prelevamenti delle somme residue per spese correnti possono essere effettuati in relazione alle effettive necessità di cassa risultanti da una dichiarazione, da allegare agli ordinativi di pagamento a cura del tesoriere e da esso sottoscritta, attestante la completa utilizzazione delle disponibilità liquide dell'unità sanitaria locale, ovvero che le eventuali disponibilità risultino impegnate per pagamenti in corso disposti dall'unità sanitaria medesima.

I prelevamenti delle somme per spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità risultanti da una apposita dichiarazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale da allegare al relativo ordinativo di pagamento.

Art. 7.

I prelevamenti dalle contabilità speciali di cui all'art. 2 del presente decreto sono effettuati con ordinativi emessi dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale a favore del proprio tesoriere, per il successivo accreditamento al conto corrente intrattenuto presso quest'ultimo dalla unità sanitaria locale medesima.

I predetti ordinativi sono firmati dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale oppure dalla persona legalmente abilitata a firmare in caso di sua assenza o impedimento e controfirmati dal responsabile del servizio di ragioneria o dal suo sostituto.

Nel caso che gli ordinativi siano firmati dal sostituto, s'intende che l'intervento del medesimo è dovuto all'assenza o impedimento del titolare.

Per quanto concerne le comunicazioni delle firme autografe, si osserva il disposto dell'art. 410 del III libro delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Gli ordinativi in questione sono accompagnati da elenchi in doppio esemplare, firmati dal Presidente del comitato di gestione e sono recapitati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per posta o a mezzo corrispondenza « a mani », regolarmente affrancata, a cura del tesoriere. Detti ordinativi non sono soggetti alla procedura di libero corso prevista dall'art. 531 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Art. 8.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nelle more degli accreditamenti trimestrali di cui all'art. 3 e sempre che abbia utilizzato tutte le disponibilità liquide esistenti presso il proprio tesoriere, può emettere ordinativi di pagamento per spese correnti a favore del tesoriere per un importo globale non superiore ad un terzo della quota del trimestre precedente.

All'ordinativo deve essere allegata una dichiarazione del tesoriere attestante il totale esaurimento di tutte le disponibilità liquide.

La sezione di tesoreria provinciale, previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro da richiedersi dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata, scrittura l'importo dell'ordinativo in conto sospeso.

Eseguito l'accreditamento all'unità sanitaria locale della quota indicata nel piano di riparto regionale, l'ordinativo di cui al comma precedente è scritturato in esito definitivo.

Art. 9.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato inviano alle unità sanitarie locali titolari delle contabilità speciali le quietanze mod. 80 T. e mensilmente il riassunto delle scritture dalle stesse tenute, in doppio esempla-

re, corredato degli ordinativi pagati, delle relative situazioni decadali nonché delle matrici delle quietanze emesse nel mese stesso.

Un esemplare del riassunto mensile è restituito alla Sezione di tesoreria provinciale dalle unità sanitarie locali medesime entro un mese dalla presentazione, munito di dichiarazione di riscontrata regolarità firmata dal presidente e dal responsabile del servizio di ragioneria o dal suo sostituto.

I provvedimenti regionali eseguiti sono trasmessi alle regioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1981
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 160

(2666)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 maggio 1981.

Modificazione del decreto ministeriale 13 gennaio 1981, concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1981 che detta norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 16;

Considerato che la commissione C.E.E. ha dato una precisa interpretazione al disposto dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1725/79 per quanto riguarda le iscrizioni da apporre sui sacchi contenenti gli alimenti composti per animali, prodotti; che in funzione della intervenuta interpretazione è necessario adeguare le norme nazionali emanate in applicazione del citato regolamento comunitario;

Sentito in merito il Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4, quarto comma, del decreto ministeriale 13 febbraio 1981 è così modificato:

« Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2, del "regolamento" possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile le seguenti diciture:

con caratteri di altezza non inferiore a centimetri 1: "Alimenti composti contenenti almeno il 60% di latte scremato in polvere";

con caratteri di altezza non inferiore a centimetri 0,3 e non superiore a centimetri 0,5: "il tenore di latte scremato in polvere e la data di fabbricazione figurano sul cartellino" ».

Art. 2.

Le imprese produttrici di mangimi composti prodotti in conformità dell'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento » debbono attenersi alle disposizioni del precedente articolo per i mangimi che pongono in commercio a decorrere dal 1° giugno 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2833)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1143/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che determina gli importi degli elementi mobili e gli importi compensativi adesione, nonché i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1981, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 119 *del* 1° *maggio* 1981

(122/C)

Regolamento (CEE) n. 1144/81 del Consiglio, del 24 aprile 1981, che stabilisce le norme generali per la distillazione di vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 1145/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce le norme generali d'applicazione del prezzo minimo per il vino da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1146/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1147/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1148/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1149/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1150/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1151/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1152/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1153/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1154/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1155/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1156/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1981, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1157/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° maggio 1981, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1158/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1159/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1160/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1161/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1162/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1163/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1164/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1165/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1166/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1167/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1168/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1169/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa, per la campagna 1981, i prezzi di riferimento delle melanzane.

Regolamento (CEE) n. 1170/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa, per la campagna 1981, i prezzi di riferimento delle zucchine.

Regolamento (CEE) n. 1171/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77, per quanto concerne la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 1172/81 della commissione, del 30 aprile 1981, relativo alle modalità di applicazione del regime speciale d'importazione nel Regno Unito di burro in provenienza dalla Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 1173/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che modifica gli importi compensativi monetari per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1174/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1175/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che determina le zone di destinazione per l'applicazione delle restituzioni nei settori delle uova e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1176/81 della commissione, del 30 aprile 1981, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2043/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1177 81 della commissione, del 30 aprile 1981, che stabilisce misure transitorie per quanto riguarda gli acquisti d'intervento di carni bovine in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1178/81 delal commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1179/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1180/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni alla produzione per gli oli di oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1181/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1182/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1183/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1184/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1185/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1186/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 120 *del* 1° *maggio* 1981

(123/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 22/1981
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti il provvedimento C.I.P. n. 50/1979;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. n. 50/1979;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347).

Delibera:

1. — A decorrere al 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali inclusi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi dell'IVA.

2. — Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 22/1981, da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare questi ultimi con particolare riguardo al nome dei prodotti.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ELENCO *A*

	Numero registraz.	Prezzo
Algoneurina B12 - Ibis		
im 5 f + 5 f 2 ml	16899/A	2.355
Algoneurina - Ibis		
im 5 f + 5 f 2 ml	16899	2.325
Aminoven L8 - Boehr. Bioch		
flebo fl 500 ml	23618	10.995
Aplodan - Simes		
efferv. grat 10 bust	21170/B	5.210
im iv 10 f 4 ml 510 mg	21170	5.590
20 cpr 250 mg	21170/A	4.230
Aquafor - Farmades		
20 cpr	23752	3.730
Bioplex - Torre		
10 fleb. fl 10 g + solv.	21264	3.705
25 fleb. fl 25 g + solv.	21264	5.420
Botropase - Ravizza		
im iv 1 f 1 ml	02780	1.345
im iv 3 f 1 ml	02780	2.875
Citrobilina - Roussel M.		
os grat 150 g	21742	1.835
Citroepatina - Roussel M.		
grat 150 g	15806	1.635
Clamiren T - Zilliken		
30 cps opercolate	21676	3.740
Clamiren - Zilliken		
30 cps	21676	3.705
Combivit - Biom. Foscama		
20 conf.	15497	1.440
50 conf.	15497	2.395
Coronplat - Intersint		
40 conf.	20414	10.760
Crasnitin - Bayer		
1 fl 10000 u + 1 f solv.	22122	17.880
Doxium - Delalande		
iniet. 6 f	22739	2.080
20 cpr	22739/A	3.055
Esafosfina Glut - Biom. Foscama		
grat 200 g	08783/H	2.715
50 conf.	08783/A	2.440
Esafosfina Potass - Biom. Foscama		
iv 5 f 10 ml	08783/C	3.060
Esafosfina Vit - Biom. Foscama		
grat 130 g	08783/B	6.415
50 conf.	08783/D	2.960
Esafosfina - Biom. Foscama		
12 tavolette	08783/E	2.505
20 cpr	08783	1.445
24 tavolette	08783/E	4.105
50 tavolette	08783/E	7.360
Freamine - Baxter		
flebo fl 500 ml	22748	7.370
Fruttidasi epatica - Biom. Foscama		
scir. 170 g	16929/B	1.920
Gamibetal complex - Isf		
20 cpr	20225/1	4.160
Gamibetal plus - Isf		
ad 30 cpr	21690	5.810
mite 30 cpr	21690/1	5.790
Gamibetal - Isf		
scir 200 ml	18866/B	7.635
10 cpr 500 mg	18866/A1	3.955
20 cpr 250 mg	18866/A	4.100
20 cpr 500 mg	18866/A1	7.225
30 cpr 250 mg	18866/A	5.775
5 scir. 100 ml	18866/B	4.305
Gastrausil D - Isf		
30 cps	23375	5.210
40 bust	23375/B	6.910
40 cpr mastic.	23375/A	6.780
40 cps	23375	6.660
60 cpr mastic.	23375/A	9.595
Gastrausil Italseber - Isf		
grat 40 bust.	22239/A	6.905
Gastrausil - Isf		
30 cps	22239/B	5.270
40 cpr	22239/C	6.405
40 cpr mastic.	22239	5.770
60 cpr	22239/C	9.135

	Numero registraz.	Prezzo
Ibiamox - Ibi		
1 fl 1 g + 1 f	23426/B	2.255
12 cps 500 mg	23426	5.315
Isoptin S - Knoll		
30 conf.	20607	2.405
Isoptin S - Knoll		
30 conf. 80 mg	20609/1	3.715
30 conf.	20609	2.365
Isotiran - Zilliken		
30 conf.	08077	2.375
Lasoproct - Bayer		
ung 40 g	23495	3.085
Lysoartrosi - Lpb		
im 6 f 2 ml	01335	1.750
Lysopirartrina - Lpb		
im 6 f 5 ml	08129	2.565
Megast - Isf		
30 bust.	23394/A	5.390
30 cps	23394	5.235
40 bust.	23394/A	6.940
40 cpr. mastic.	23394/B	6.810
40 cps	23394	6.690
Mitigal - Bayropharm		
soluzione 100 g	06540	1.900
ung 40 g	06540/A	1.260
Oriens - Inverni Beff		
48 cpr	23509	6.285
Pancreoflat - Farmades		
100 conf.	21479	4.555
20 conf.	21479	1.700
30 conf.	21479	2.120
50 conf.	21479	2.900
Pancreon - Farmades		
compositum 100 conf.	07288/A	4.485
30 cpr	07288	1.845
comp. fte 100 conf.	07288/A1	9.805
comp. fte 30 conf.	07288/A1	3.810
comp. fte 50 conf.	07288/A1	5.600
compositum 20 conf.	07288/A	1.645
compositum 50 conf.	07288/A	2.835
100 cpr	07288	3.940
50 cpr	07288	2.450
Parvisedil - Isf		
scir. 150 ml	21100	6.400
scir. 200 ml	21100	8.200
Pericel 200 - Lirca		
20 cpr	21287/A1	4.235
Pericel - Lirca		
im iv 6 f 5 ml	21287	1.955
20 cpr	21287/A	2.495
Pimexone - Formenti		
gtt 15 ml	22743/B	2.650
os gtt 25 ml	22743/B	3.955
12 fl 2 ml	22743/A	2.635
30 conf.	22743	3.185
40 conf. 50 mg	22743	3.945
Pir-Due - Ibis		
bb 10 supp.	19112/B1	1.405
bb 6 supp.	19112/B1	1.035
Pir-Due - Ibis		
im 5 f 4 ml	19112	1.550
10 supp.	19112/B	2.265
25 cpr	19112/A	1.745
6 supp.	19112/B	1.560
Plastidasi - Biom. Foscama		
im 3 fl 1 g + 3 f	18719/2	2.380
im 5 fl 500 mg + 5 f	18719/1	2.680
Preminent - Ibis		
im 5 f + 5 f 4 ml	20289	2.720
Procamide - Simes		
im iv 3 f 5 ml 500 mg	07110/A	1.235
20 cps 300 mg	07110	1.515
Proctosedyl - Roussel M.		
pom. 20 g	13868	1.385
Quilar - Ibis		
25 conf.	21290	1.980
Reparil-Gel - Ibi		
pom. 40 g	22283	1.795
Rodanex Berna - Berna		
10 supp.	09550	1.210
Sciroppo Berta - Berta		
175 g	04532	1.500
Sciroppo Knoll - Knoll		
paracod. 100 g	08096	1.470
Sedatol - Bonomelli		
scir. 150 g	08081	1.575
30 cps	08081/A	1.510
Tavolette Knoll paracod - Knoll		
20 cpr	08096/A	1.200
Teoremac - Farmades		
10 supp.	22321/A	3.365
30 cps 140 mg	22321/1	7.165
Terbasmin - Farm. Erba		
20 cpr	23118	1.080
40 cpr	23118	1.520
Tirosed - Ion		
25 conf.	14188	1.800
Uretral - Scharper		
gelee est 10 g	20659	990
Varibiotic - Cyanamid		
8 cps	22055	5.280
Varidase - Cyanamid		
fl 125000 u	05684	2.710
fl 25000 u	05684/1	1.190
12 cpr	23567	3.410

(2836)

Provvedimento n. 23/1981. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali d'importazione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Vista la relazione della segreteria generale del C.I.P. in data 27 ottobre 1971, concernente un nuovo metodo di analisi tecnico-economica di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione della segreteria generale del C.I.P. del marzo 1975 con la quale sono state precisate le operazioni relative alla realizzazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 17 dicembre 1976;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 7 dicembre 1977;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. A decorrere dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali incluse nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi dell'IVA.

2. Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile e l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 23/1981 da sovrapporre fino ad esaurimento delle scorte alla fustella o etichetta originale che consenta di indentificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione una volta applicato non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

3. I margini di distribuzione, da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

4. Le aziende farmaceutiche produttrici, interessate alle variazioni di prezzo di cui all'elenco allegato *A*, possono far pervenire al Comitato interministeriale dei prezzi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, istanza in carta da bollo per il riesame delle determinazioni di prezzo adottate.

All'istanza dovranno essere allegate le analisi di costo relative ai prodotti che hanno subito variazioni di prezzo.

La presentazione delle istanze di cui sopra non ha effetto sospensivo.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A*

Nome della ditta	Specialità-confezione	Numero di registrazione	Prezzo
RBS Pharma	*Bleomicina* - 1 F liof	22395	21170
VIS	*Vitamina D2 Asolo* - 5 F 600000 UI	094161	1505

(2837)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni preposta alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il Continente.

Con decreto 7 maggio 1981 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e delle partecipazioni statali l'avv. Oscar Andò, già commissario con il compito di promuovere la costituzione della società prevista dalla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è stato nominato ai sensi dell'art. 2, penultimo comma, della legge medesima, presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni preposta alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il Continente.

La nomina decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo della società.

L'indennità di carica spettante al predetto per l'attività svolta e per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali sarà a carico della società.

(2885)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici

Con effetto combinato dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 856/81 e n. 850/81 dell'1 aprile 1981 del Consiglio, che modificano rispettivamente la misura del contributo comunitario ed il tasso di cambio della lira verde per il settore agricolo, nonché dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1598 del 15 luglio 1977 della commissione, a decorrere dal 1° maggio 1981, l'entità del contributo (CEE) riportato nell'allegato I del decreto ministeriale 29 settembre 1979, relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici, è così modificato:

Descrizione prodotti	Contributi (CEE) Dal 1°-5-1981 espressi in L./Kg
Latte intero pastorizzato e sottoposto a trattamento UHT	297,67
Latte intero con aggiunta di cioccolato, pastorizzato e sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente in peso, almeno il 90% di latte intero	297,67
Yogurt al latte intero	297,67
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso almeno l'85% di latte intero	297,67
Latte semiscremato con aggiunta di cioccolato o aromatizzato, pastorizzato e sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente in peso almeno il 90% di latte semiscremato	171,78
Yogurt al latte scremato	171,78
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta contenente in peso almeno l'85% di latte semiscremato	171,78
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore in peso di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40%	1.339,52
Formaggi aventi tenore in peso di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45%	2.976,70
Grana padano	2.976,70
Parmigiano reggiano	3.274,37

(2841)

Premi comunitari relativi al tabacco di raccolto 1976, 1977 e 1978

RACCOLTO 1976

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1976 con i regolamenti (CEE) n. 833/76 del 6 aprile 1976, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 850 del 1° aprile 1981 sono i seguenti a decorrere dal 6 aprile 1981:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna II C	224.585
Paraguay e ibridi vari	179.341
Bright	182.160
Burley	114.814
Maryland	141.812
Kentucky, ibridi similari, Moro	108.880
Nostrano, Resistente e Gojano	178.303
Beneventano	133.653
Xanti Yakà	216.426
Perustitza	203.520
Erzegovina e ibridi vari	184.236
Round tip., Scafati, Sumatra	785.304
Brasile selvaggio	43.760

RACCOLTO 1977

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1977 con i regolamenti (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 850 del 1° aprile 1981, sono i seguenti a decorrere dal 6 aprile 1981:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna II C	234.672
Paraguay e ibridi vari	188.390
Bright	189.428
Burley	117.632
Maryland	147.449
Kentucky, ibridi similari, Moro	113.182
Nostrano, Resistente, Gojano	178.303
Beneventano	134.098
Xanti Yakà	218.651
Perustitza	207.526
Erzegovina e ibridi vari	186.017
Round tip., Scafati, Sumatra	801.028
Brasile Selvaggio	47.468

RACCOLTO 1978

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1978 con i regolamenti (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977, n. 1348 del 19 giugno 1978 e n. 850 del 1° aprile 1981, sono i seguenti a decorrere dal 6 aprile 1981:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna II C	239.863
Paraguay e ibridi vari	195.065
Bright	146.845
Burley	122.824
Maryland	154.124
Kentucky, ibridi similari, Moro	120.599
Nostrano, Resistente, Gojano	182.753
Beneventano	134.098
Xanti Yakà	221.618
Perustitza	210.492
Erzegovina e ibridi vari	186.017
Round tip., Scafati, Sumatra	815.862
Brasile Selvaggio	59.335

(2838)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1979

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1979 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento CEE n. 1581 del 24 luglio 1979 e tenuto conto dei regolamenti CEE n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 850 del 1° aprile 1981 sono i seguenti, a decorrere dal 6 aprile 1981:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire/q.le)	Prezzi di intervento (lire/q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire/q.le)
Bright	A	346.627	311.903	439.266
	B	225.308	202.737	285.523
	C	173.313	155.951	219.633
Burley	A	253.498	228.099	341.106
	B	164.774	148.264	221.719
	C	121.679	109.488	163.731
Maryland	A	297.302	267.609	386.505
	B	193.246	173.946	251.228
	C	142.705	128.452	185.522
Kentucky	A	414.558	373.142	529.950
	B	264.050	237.670	337.548
	C	158.430	142.602	202.529
Brasile, Beneventano	A	249.405	199.619	303.747
	B	194.848	155.952	237.302
	C	138.342	110.726	168.484
Nostrano	A	325.430	292.982	437.494
	B	252.271	227.118	339.143
	C	191.726	172.610	257.749
Xanti	A	425.146	382.730	604.911
	B	366.505	329.940	521.475
	C	271.214	244.156	385.891
Perustitza	A	378.359	302.660	454.993
	B	347.118	277.670	417.425
	C	253.396	202.699	304.720
Erzegovina	A	339.707	271.632	409.922
	B	311.658	249.204	376.075
	C	221.277	176.935	267.014
Round tip.	A	1.405.659	1.265.209	1.908.999
	B	1.634.487	1.471.173	2.219.766
	C	588.415	529.622	799.116

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 6 aprile 1981:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire/q.le)	Prezzi di intervento (lire/q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C			
Prime foglie I	320.026	288.002	435.536
II	259.577	233.601	353.268
III	206.239	185.601	280.679
Foglie basse I	387.588	348.802	527.483
II	312.915	281.602	425.858
III	252.465	227.201	343.590

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire/q.le)	Prezzi di intervento (lire/q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire/q.le)
Foglie mediane	I	355.585	320.002	483.929
	II	291.580	262.402	396.822
	III	248.909	224.001	338.750
Foglie apicali	I	238.242	214.401	324.232
Paraguay	IS	411.376	370.223	—
Foglie basse	I	348.087	313.266	—
	II	284.799	256.308	—
	III	221.510	199.351	—
Foglie mediane	I	379.732	341.744	—
	II	316.443	284.787	—
	III	253.154	227.830	—
Foglie apicali	I	316.443	284.787	—
	II	253.154	227.830	—
	III	189.866	170.872	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1979 con i regolamenti (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979, n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 850 del 1° aprile 1981, sono i seguenti a decorrere dal 6 aprile 1981:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	243.437
Paraguay	198.897
Bright	199.756
Burley	129.817
Maryland	161.473
Kentucky, ibridi similari, Moro	129.448
Nostrano, Resistente, Gojano	185.786
Beneventano, Brasile Selvaggio	136.197
Xanti Yakà	229.081
Perustitza	217.915
Erzegovina, ibridi vari	193.375
Round tip., Scafati, Sumatra	845.526

(2839)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco greggio del raccolto 1980

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1980 ed i prezzi di intervento per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento CEE n. 1779 del 30 giugno 1980 e tenuto conto dei regolamenti CEE n. 1354 del 28 maggio 1975, n. 1557 del 24 luglio 1979, n. 1778 del 30 giugno 1980, n. 1979 del 5 settembre e n. 850 del 1° aprile 1981, sono i seguenti a decorrere dal 6 aprile 1981:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire/q.le)	Prezzi di intervento (lire/q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire/q.le)
Bright	A	362.210	326.014	451.291
	B	235.436	211.909	293.339
	C	181.105	163.007	225.645
Burley	A	268.713	241.842	353.744
	B	174.663	157.197	229.934
	C	128.982	116.084	169.797
Maryland e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	A	309.204	278.284	395.094
	B	200.983	180.885	256.811
	C	148.418	133.576	189.645
Kentucky	A	433.245	389.902	544.013
	B	275.952	248.345	346.505
	C	165.571	149.007	207.903
Samsum	A	387.855	349.069	500.199
	B	355.830	320.247	458.898
	C	259.756	233.780	334.996
Nostrano del Brenta, Resistente	A	338.410	304.537	446.991
	B	262.333	236.075	346.505
	C	199.373	179.417	263.344
Beneventano, Brasile Selvaggio	A	255.688	230.086	335.786
	B	199.756	179.755	262.333
	C	141.827	127.626	186.256
Xanti Yakà	A	435.820	392.267	607.045
	B	375.707	338.161	523.315
	C	278.023	250.239	387.253
Perustitza	A	387.855	310.284	455.663
	B	355.830	284.664	418.039
	C	259.756	207.805	305.168
Erzegovina	A	348.267	278.587	410.591
	B	319.511	255.584	376.689
	C	226.853	181.465	267.449
Round tip., Scafati, Sumatra	A	1.440.798	1.296.760	1.927.570
	B	1.675.346	1.507.860	2.241.361
	C	603.125	542.830	806.890

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 6 aprile 1981:

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire/q.le)	Prezzi di intervento (lire/q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C				
Prime foglie	I	332.836	299.596	441.058
	II	269.967	243.006	357.747
	III	214.494	193.073	284.237
Foglie basse	I	403.102	362.845	534.170
	II	325.440	292.939	431.256
	III	262.571	236.348	347.945
Foglie mediane	I	369.818	332.885	490.064
	II	303.251	272.966	401.852
	III	258.873	233.019	343.045
Foglie apicali	I	247.778	223.033	328.343
Paraguay	IS	434.027	390.640	—
Foglie basse	I	367.254	330.541	—
	II	300.480	270.443	—
	III	233.707	210.344	—

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire/q.le)	Prezzi di intervento (lire/q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire/q.le)
Foglie mediane	I	400.640	360.590	—
	II	333.867	300.492	—
	III	267.094	240.394	—
Foglie apicali	I	333.867	300.492	—
	II	267.094	240.394	—
	III	200.320	180.295	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1980 con i regolamenti CEE n. 1779 del 30 giugno 1980 e tenuto conto dei regolamenti CEE n. 1353 del 28 maggio 1975, n. 1075 del 30 aprile 1980 e n. 850 del 1° aprile 1981 sono i seguenti a decorrere dal 6 aprile 1981:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna II C	254.480
Paraguay e ibridi vari	220.737
Bright	210.308
Burley	149.817
Maryland	167.976
Kentucky, ibridi similari, Moro	149.449
Nostrano, Resistente, Gojano	195.952
Beneventano, Brasile	143.682
Xanti Yakà	241.719
Perustitza, Samsum	228.713
Erzegovina e ibridi vari	202.946
Round tip., Scafati, Sumatra	906.017

(2840)

Aumento dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

Per effetto dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 857/81 del 1° aprile 1981 del Consiglio che modifica l'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, l'importo del prelievo calcolato sulla base del 2,50% del prezzo indicativo del latte è stabilito in L. 744,18 per 100 kg. di latte conferito.

Per i produttori di latte delle zone svantaggiate, di cui all'art. 3, paragrafo 4 e 5 della Direttiva (CEE) 75/268, l'importo del prelievo anzidetto è ridotto a L. 595,34 limitatamente ai primi 60.000 kg. di latte conferito nel caso della campagna di commercializzazione 1981/82.

Tali aliquote, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1822 del 5 agosto 1977, si applicano al latte conferito posteriormente al 30 aprile 1981.

(2842)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione del 12 marzo 1981 il C.I.P. ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Itavia S.p.a.

(2808)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Montecatini Edison, stabilimento Azoto Dipa di Massa, è prolungata a sessanta mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Publa industriale di Ortona (Chieti), è prolungata a trenta mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molino e Pastificio Sant'Agata dei F.lli Marano, con sede in Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molino e Pastificio Sant'Agata dei F.lli Marano, con sede in Catania, è prolungata al 1° giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molino e Pastificio Sant'Agata dei F.lli Marano, con sede in Catania, è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai Depositi di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai Depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere S. Anna, con sede in Milano e stabilimento in Sesto Calende (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.R.S. S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Castellanza (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1980 al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis Impianti di Albisola Superiore (Savona) è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Ingegno di Napoli è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia elevator's service di Polla (Salerno) è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio urbano S.r.l., con sede in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tec-Friuli di Cormons (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Doberman di Donatella Bertoni, con sede in Collevago di Treia (Macerata), è prolungata al 6 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Doberman di Donatella Bertoni, con sede a Collevago di Treia (Macerata), è prolungata al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoartori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, letetre *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.G.M. - Manifatture Giuseppe Montin, con sede in Venezia-Mestre, è prolungata al 1° luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.G.M. - Manifatture Giuseppe Montin, con sede in Venezia-Mestre, è prolungata

al 30 settembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio di Besozzo, con sede a Milano e stabilimento a Besozzo (Varese), è prolungata a diciotto mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Selleria pinerolese S.r.l., in liquidazione, con sede in Roletto (Torino), è prolungata al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Selleria pinerolese S.r.l., in liquidazione, con sede in Roletto (Torino), è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio (Roma) e stabilimento a Pisa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 giugno 1980 al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P. di Bari, è prolungata al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie finsider, unità di Napoli, è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domizia, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 aprile 1978 è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 aprile 1978 è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria e Metallurgica di Pertusola, con sede legale in Roma e stabilimento e miniere in S. Pietro di Cadore (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1980 al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice didattice lucana, con sede in Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 settembre 1980 all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio (Brescia) e prolungata al 21 giugno 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2794)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

(2876)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono stati conferiti i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Vigile urbano Pietro Graziotti e vigile urbano Antonio Morini, il 2 giugno 1973 in Roma. — « Si slanciava, unitamente ad altro animoso, nelle acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo una donna in procinto di annegare ».

Michele Barbieri e Sergio Conciarelli, il 7 dicembre 1973 in Firenze. — « Si slanciava, unitamente ad altri animosi, all'inseguimento di due rapinatori armati, riuscendo a bloccarne uno e a consegnarlo alle forze dell'ordine ».

Vigile urbano Remo Giosi, il 3 giugno 1974 in Roma. — « Avvedutosi che quattro malfattori armati e mascherati stavano perpetrando una rapina ai danni di un ufficio pubblico, tentava di impedirne la fuga esplodendo al loro indirizzo alcuni colpi di pistola ».

Finanziere Giovanni Parrino, il 5 dicembre 1974 in Venezia. — « Notata un'autocisterna rovesciata in un canale, interveniva coraggiosamente, riuscendo a trarre in salvo il conducente semisvenuto ».

Felicetto Marella, il 20 aprile 1975 in Lucca. — « Per essersi prodigato, con generoso slancio, nello spegnimento di un incendio appiccato dolosamente da alcuni facinorosi, al portone del Palazzo di Giustizia ».

Finanziere Romualdo Rotondo, finanziere Salvatore Tripicchio, il 23 aprile 1975 in Mondovì (Cuneo). — « Generosamente si calava, con una corda, nelle gelide acque di un fiume, riuscendo, con l'aiuto di altro volenteroso, a trarre in salvo una donna in procinto di annegare ».

Appuntato della guardia di finanza Paolo Ricci, finanziere Antonio Rizzello, il 9 luglio 1975 in Caorle (Venezia). — « Per avere tratto in salvo, con l'aiuto di un commilitone, una donna in procinto di annegare nelle acque del mare ».

Paolo Ignesti, il 14 luglio 1975 in Firenze. — « Collaborava con un militare di pubblica sicurezza all'inseguimento ed alla cattura di un pericoloso evaso che, armato, si era dato alla fuga ».

Paola Atzori Migliorelli, il 21 luglio 1975 in Cagliari. — « Si lanciava, benchè inesperta del nuoto, nelle agitate acque del mare in soccorso dei suoi due figlioletti che, sospinti da un forte vento, a bordo di un canotto di gomma, erano in pericolo; trovatasi in difficoltà, veniva a sua volta, tratta in salvo ».

Guardia di pubblica sicurezza Bruno Falchi, il 21 luglio 1975 in Cagliari. — « In servizio di vigilanza e salvamento, si gettava nelle agitate acque del mare per soccorrere due bambini che, a bordo di un canotto di gomma, sospinti da un forte vento, rischiavano di annegare, riuscendo a trarli in salvo a riva, unitamente alla loro madre che, lanciatasi in loro aiuto, si era trovata in difficoltà ».

Appuntato della guardia di finanza Roberto Carrano, il 14 agosto 1975 in Amalfi (Salerno). — « Prontamente accorso a nuoto, traeva in salvo alcune persone che stavano per annegare per l'improvviso sgonfiarsi di un gommone sul quale si trovavano ».

Maresciallo maggiore dei carabinieri Stefano Davì, l'8 settembre 1975 in Bolzano. — « Si slanciava in soccorso di una anziana donna che, alla stazione ferroviaria, nel tentativo di salire su un treno in movimento, era scivolata tra binario e marciapiede, riuscendo ad immobilizzare al suolo la malcapitata ed evitando così che fosse travolta dal convoglio ».

Appuntato di pubblica sicurezza Francesco Caligiuri, il 20 luglio 1976 in Metaponto (Matera). — « Si slanciava, senza indugio, nelle agitate acque del mare per soccorrere una bagnante che si trovava in difficoltà, riuscendo a trarla in salvo a riva ».

Con decreto ministeriale 13 giugno 1977, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono stati conferiti i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Elio Storini, il 4 maggio 1974 in Zerbolò (Pavia). — « Collaborava fattivamente, con altro generoso, nel trarre in salvo alcune persone precipitate da uno zatterone nelle gelide e impetuose acque di un torrente.

Finanziere Antonio Bongarzone, il 24 settembre 1974 in Porto Empedocle (Agrigento). — « Generosamente si slanciava, in divisa, nelle acque del mare, riuscendo a trarre in salvo un bimbo in procinto di annegare ».

Bruno Tartarotti, Mario Boaria e Giuliano Dalla Rosa, il 24 dicembre 1974 in S. Bonifacio (Verona). — « Informato che su un tratto di strada ferrata era stato posto un ordigno esplosivo, con alcuni generosi si offriva volontario per effettuare una rischiosa ispezione lungo la linea a bordo di un locomotore che spingeva alcuni vagoni ».

Maresciallo di pubblica sicurezza Antonino Longo, maresciallo di pubblica sicurezza Salvatore Coco, appuntato dei carabinieri Salvatore Carbone, appuntato dei carabinieri Salvatore Strano, guardia di pubblica sicurezza Antonino Greco, il 13 novembre 1975 in Biancavilla (Catania). — « Collaborava validamente con altri generosi alla cattura di alcuni malviventi armati che avevano preso in ostaggio, in un istituto di credito, numerose persone ».

Maresciallo maggiore dei carabinieri Amedeo Saini, il 24 febbraio 1976 in Melegnano (Milano). — « Con generosa determinazione penetrava in un locale saturo di gas, riuscendo a trarre in salvo un uomo che vi si era rinchiuso con intenzioni suicide ».

(2645)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sospensione della registrazione di una specialità medicinale

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 è stata sospesa la registrazione della specialità medicinale sottospecificata:

« Ortoneur », fiale di liofilizzato + fiale di solvente, registrata al n. 20434 a nome della società farmaceutici Lenza di Casoria (Napoli). (Decreto di sospensione n. 32/S).

(2813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 14 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1148,45	1148,45	1148,55	1148,45	1148,50	1148,40	1148,55	1148,45	1148,45	—
Dollaro canadese	954,10	954,10	954 —	954,10	954,35	954,05	954,80	954,10	954,10	—
Marco germanico	497,50	497,50	497,85	497,50	497,50	497,90	497,75	497,50	497,50	—
Fiorino olandese	446,95	446,95	447,80	446,95	447,25	446,90	446,94	446,95	446,95	—
Franco belga	30,473	30,473	30,53	30,473	30,50	30,45	30,487	30,473	30,473	—
Franco francese	206,63	206,63	206,84	206,63	206,50	206,60	206,67	206,63	206,63	—
Lira sterlina	2375,65	2375,65	2376,75	2375,65	2373,40	2375,60	2376 —	2375,65	2375,65	—
Lira irlandese	1818 —	1818 —	1823 —	1818 —	1819,25	—	1819 —	1818 —	1818 —	—
Corona danese	158,25	158,25	158,20	158,25	158,15	158,20	158,25	158,25	158,25	—
Corona norvegese	202 —	202 —	201,50	202 —	201,80	202 —	202,05	202 —	202 —	—
Corona svedese	233,75	233,75	234 —	233,75	233,80	233,70	233,75	233,75	233,75	—
Franco svizzero	550,26	550,26	549,90	550,26	550,10	550,25	549,87	550,26	550,26	—
Scellino austriaco	70,35	70,35	70,45	70,35	70,45	70,30	70,395	70,35	70,35	—
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,82	18,80	18,80	18,75	18,80	18,80	18,80	—
Peseta spagnola	12,475	12,475	12,50	12,475	12,50	12,45	12,481	12,475	12,475	—
Yen giapponese	5,15	5,15	5,16	5,15	5,15	5,10	5,157	5,15	5,15	—

Media dei titoli del 14 maggio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	51,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,675
» 5,50 % » » 1968-83	88,400
» 5,50 % » » 1969-84	84,275
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,825
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,200
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	99 —
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	98,050
» » » » 1- 7-1979/82	97,350
» » » » 1-10-1979/82	97,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,450
» » » » 1- 3-1980/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	98,050
» » » » 1- 6-1980/82	97,975
» » » » 1- 7-1980/82	98,150
» » » » 1- 8-1980/82	98,400
» » » » 1-10-1980/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/83	97,450
» » » » 1-10-1980/83	98,325
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,850
» » » 12 % 1- 4-1982	94,725
» » » 12 % 1-10-1983	87,875
» » » 12 % 1- 1-1984	87,200
» » » 12 % 1- 4-1984	87,225
» » » 12 % 1-10-1984	87,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1148,50
Dollaro canadese	954,45
Marco germanico	497,625
Fiorino olandese	446,945
Franco belga	30,48
Franco francese	206,645
Lira sterlina	2375,825
Lira irlandese	1818,50
Corona danese	158,25
Corona norvegese	202,025
Corona svedese	233,75
Franco svizzero	550,065
Scellino austriaco	70,372
Escudo portoghese	18,80
Peseta spagnola	12,478
Yen giapponese	5,153

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a centoventicinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle Finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto ministeriale 1/4641 del 1° aprile 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati e di operai da adibire al centro di servizio di Roma;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riserve di posti in organico previste dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso in prova dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune in prova dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari per il centro di servizio di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi centoventicinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso in prova dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune in prova dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, per il centro di servizio di Roma.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

dieci nel ruolo dei commessi dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

novanta nel ruolo degli agenti tecnici addetti agli uffici finanziari;

venticinque nel ruolo degli operai comuni dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Roma per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o ai sensi dell'art. 56 lettera *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Roma devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Roma;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono, altresì, indicare i ruoli (commesso, operaio o agente tecnico) ai quali, se vincitori intendono essere assegnati; in mancanza saranno assegnati d'ufficio.

L'amministrazione dispone tale assegnazione sulla base delle preferenze indicate dai candidati in relazione all'ordine della graduatoria.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702 sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione anche attitudinale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

La prova d'esame ha la durata di quarantacinque minuti.

La prova d'esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1981 saranno fissati il giorno e la ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a*) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata; b) tessera postale; *c*) patente automobilistica; *d*) passaporto; *e*) carta d'identità; *f*) porto d'armi; *g*) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità:

al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangono soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 45 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizioni del candidato o altri contrassegni.

Scaduto il termine di quarantacinque minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede all'operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria sarà disposta l'assegnazione dei vincitori ai ruoli di commesso, di agente tecnico e di operaio.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovarne il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I candidati assegnati al ruolo di agente tecnico potranno essere adibiti anche alla guida di automezzi. In tal caso, dopo l'assunzione in servizio, e prima della nomina in prova, gli stessi dovranno essere in possesso della patente di guida automobilistica di categoria non inferiore a « C » e dovranno aver superato una prova di guida ed un esame psicotecnico.

Art. 18.

I candidati dichiarati vincitori ed assegnati al ruolo di operaio, prima dell'assunzione, saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e la attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei documenti di riconoscimento richiesti dall'art. 8 del presente decreto.

Art. 19.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1981
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 390

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

All'intendenza di finanza di - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . .
nato il . . . . a . . . . . (provincia di . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico per complessivi centoventicinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale, nei ruoli di agente tecnico, commesso e operaio comune dell'Amministrazione finanziaria da destinare al centro di servizio di Roma.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina:

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma.

. . . addì, ...

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(2863)

Concorso speciale pubblico, per esami, a centoquindici posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto ministeriale 1/4641 del 1° aprile 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati e di operai da adibire al centro di servizio di Milano;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riserve di posti in organico previste dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso in prova dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune in prova dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari per il centro di servizo di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi centoquindici posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso in prova dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune in prova dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, per il centro di servizio di Milano.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

dieci nel ruolo dei commessi dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

ottanta nel ruolo degli agenti tecnici addetti agli uffici finanziari;

venticinque nel ruolo degli operai comuni dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio;

per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ad altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o ai sensi dell'art. 56, lettera *d)*, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Milano devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono, altresì, indicare i ruoli (commesso, operaio o agente tecnico) ai quali, se vincitori intendono essere assegnati; in mancanza saranno assegnati d'ufficio.

L'amministrazione dispone tale assegnazione sulla base delle preferenze indicate dai candidati in relazione all'ordine della graduatoria.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione anche attitudinale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

La prova d'esame ha la durata di quarantacinque minuti.

La prova d'esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1981 saranno fissati il giorno e la ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a)* fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata; *b)* tessera postale; *c)* patente automobilistica; *d)* passaporto; *e)* carta d'identità; *f)* porto d'armi; *g)* tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità:

al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo ana-

grafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangono soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 45 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizioni del candidato o altri contrassegni.

Scaduto il termine di 45 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede all'operazione del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sara approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria sarà disposta l'assegnazione dei vincitori ai ruoli di commesso, di agente tecnico e di operaio.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasicato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 11, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I candidati assegnati al ruolo di agente tecnico potranno essere adibiti anche alla guida di automezzi. In tal caso, dopo l'assunzione in servizio, e prima della nomina in prova, gli stessi dovranno essere in possesso della patente di guida automobilistica di categoria non inferiore a «C» e dovranno aver superato una prova di guida ed un esame psicotecnico.

Art. 18.

I candidati dichiarati vincitori ed assegnati al ruolo di operaio, prima dell'assunzione, saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei documenti di riconoscimento richiesti dall'art. 8 del presente decreto.

Art. 19.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1981
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 391

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

All'intendenza di finanza di Milano

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . . a . . . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico per complessivi centoquindici posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale, nei ruoli di agente tecnico, commesso e operaio comune dell'amministrazione finanziaria da destinare al centro di servizio di Milano.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina: . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

. . . ., addì . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(2864)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore tecnico-professionale in prova, nel ruolo tecnico-professionale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, in Roma, riservato a laureati in: economia e commercio; scienze economiche od economiche e bancarie; economia politica od aziendale; scienze statistiche ed economiche o demografiche od attuariali; ovvero in possesso, se laureati in altra facoltà, di diploma di corsi post-universitari ad indirizzo economico-statistico di durata non inferiore ad un anno accademico conseguito presso istituti post-universitari italiani o presso università estere, indetto dall'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura - ISCO con provvedimento del 29 gennaio 1981 e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981, avranno luogo in Roma, nei giorni 4 e 5 giugno 1981.

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,30 presso il collegio internazionale S. Antonio, sito in via Merulana n. 124.

(2924)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Galeazzi Mauro, nato a Roma il 4 marzo 1948 punti 100 su 100

Mazzucco Aldo, nato a Venezia il 1° giugno 1946 . » 98 »

Fossaluzza Venceslao, nato a Gaiarine il 3 maggio 1947 . » 90 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2544)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 3, in data 20 maggio 1981, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale, del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi numerica - Pavia;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica cosmica ed informatica - Palermo;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio - Frascati;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma.

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati bandi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, che per qualsiasi altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio, incarichi, piazzale Aldo Moro 7, 00100 Roma.

(2865)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811340)